



Gentile Cliente,

Desideriamo informarLa che nel 2024 è entrata in vigore la Direttiva Europea (EU) 2023/959 che ha inserito il settore marittimo nel sistema per lo scambio di quote delle emissioni di CO<sub>2</sub>, l'European Union Emissions Trading System (EU ETS), strumento adottato dalla Unione Europea per incentivare la transizione green delle nostre economie.

Tale direttiva prevede l'obbligo per le Compagnie di Navigazione di acquistare quote EUA sul mercato regolamentato della CO<sub>2</sub> (EUA: European Union Allowance, equivalente a 1 ton CO<sub>2</sub> emessa), al fine di compensare le emissioni prodotte.

La Direttiva Europea ha previsto un aumento progressivo delle percentuali di emissioni su cui calcolare gli obblighi di restituzione delle quote EUA da parte delle Compagnie di Navigazione, e dal 01/01/2026 tale percentuale è arrivata alla aliquota massima del 100%. Con decorrenza dal 01/01/2025 è entrata in vigore una ulteriore normativa e precisamente il Regolamento (UE) 2023/1805, che mira alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, stabilendo obiettivi di riduzione dell'intensità di gas serra per i combustibili utilizzati nel settore, e fa parte del pacchetto legislativo europeo "Fit for 55" per il clima. Tale regolamento, entrato in vigore progressivamente dal 2025, definisce le modalità di verifica tramite organismi accreditati e prevede la necessità di piani di monitoraggio e relazioni specifiche (Fuel EU) per le navi.

Anche tale Regolamento prevede a carico delle Compagnie di Navigazione l'obbligo di rendicontazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte nell'esercizio delle navi, e il conseguente obbligo per le Compagnie di pagare le penalità per i surplus di emissioni prodotte rispetto delle soglie definite nel Regolamento, ed anche in questo caso le soglie hanno un andamento sempre più stringente e progressivo nel tempo.

La scrivente Compagnia nel corso del 2024 e 2025 ha deciso di trasferire nei prezzi di vendita dei propri servizi erogati una ridotta percentuale dei previsti costi di tali penalità, e si è fatta carico di far fronte direttamente ad oltre il 75% dei costi delle penalità FuelEU ed EUA imposte dalle normative vigenti.

Come sopra evidenziato, nel 2026 è previsto un incremento sostanziale di tali penalità che l'Armatore non è più in grado di assorbire direttamente e quindi si vede costretto ad applicare un incremento di Euro 5,00, per ciascuna unità pagante, rispetto a quanto attualmente previsto quale supplemento "ETS Surcharge".

Alla luce di quanto sopra, **con decorrenza dal 16 gennaio 2026** verrà applicato un supplemento "ETS Surcharge" pari ad Euro 13,00 per ogni unità pagante presente nel biglietto emesso, per le tratte dalla scrivente esercite sulle linee **Ancona-Durazzo e Ancona-Bar e viceversa**.

A partire dalla stessa data sopra menzionata, il supplemento "ETS Surcharge" per le tratte della scrivente esercite sulla linea **Bari-Durazzo e viceversa** sarà pari ad Euro 10,00 per ogni unità pagante presente nel biglietto emesso.

L'ETS Surcharge sarà calcolato sulla base delle emissioni di CO<sub>2</sub> di ogni singola nostra nave e del prezzo della quota EUA, e per tali ragioni potrà essere soggetta a variazioni e ricalcolo nei prossimi mesi.





Infine, ricordiamo che Adria Ferries è da sempre impegnata nel sostegno delle politiche ambientali nazionali ed internazionali attraverso il costante rinnovamento della flotta e gli investimenti in tecnologie più efficienti volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e all'implementazione di combustibili alternativi.

Proprio grazie agli importanti investimenti fatti negli anni dalla Compagnia tale supplemento "ETS Surcharge" risulta fortemente contenuto.

*Cordiali saluti*

*Adria Ferries S.p.A*



ADRIA FERRIES S.p.A.  
Via Thaon de Revel, 4 – 60124 Ancona - Italia  
Tel. +39 071 2270632 Fax +39 071 2270480 E-mail: [info@adriaferries.it](mailto:info@adriaferries.it)  
REA AN 168425 – Iscrizione Registro Imprese, c.f./p.i. 02197160423 cap.soc. Euro 7.380.841,00 i.v.

Member of CISO Federation

